

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
430/2019/R/EEL**

**ESTENSIONE DEGLI INDENNIZZI AUTOMATICI AI CLIENTI  
FINALI, A CARICO DEGLI OPERATORI DI RETE, PER  
INTERRUZIONI DI LUNGA DURATA  
Esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 1901/2019**

*Documento per la consultazione*

*nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 404/2019/R/eel*

**29 ottobre 2019**

### ***Premessa***

*Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione 8 ottobre 2019, 404/2019/R/eel per l'esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 1901/2019 di annullamento della deliberazione dell'Autorità 127/2017/R/eel in materia di estensione degli indennizzi automatici ai clienti finali, a carico degli operatori di rete, per interruzioni di lunga durata, al fine di realizzare le garanzie partecipative dei soggetti interessati.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica, entro il **29 novembre 2019**. Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.*

***Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente***

***Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling***

***Corso di Porta Vittoria, 27 – 20122 Milano***

*e-mail: [infrastrutture@arera.it](mailto:infrastrutture@arera.it)*

*sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it)*

## INDICE

1	Introduzione _____	3
2	Orientamenti dell’Autorità in materia indennizzi automatici ai clienti soggetti a interruzioni prolungate, nel quadro delle iniziative per il miglioramento della resilienza delle reti di distribuzione dell’energia elettrica _____	6
3	Gestione degli indennizzi già erogati in applicazione della deliberazione 127/2017/R/eel _____	11

## 1 Introduzione

- 1.1 Con la deliberazione 172/2007/R/eel l’Autorità ha introdotto *standard* in materia di tempi massimi di ripristino dell’alimentazione ed indennizzi automatici per gli utenti connessi alle reti in media e bassa tensione (di seguito: utenti MT e BT) che subiscono interruzioni prolungate o estese (dette anche interruzioni prolungate o di interruzioni di lunga durata), per qualsiasi causa e origine; in particolare, la deliberazione 172/2007/R/eel ha disposto che:
- a) gli indennizzi fossero posti a carico degli operatori di rete (imprese distributrici e Terna) per le sole interruzioni di loro responsabilità, mentre gli stessi indennizzi fossero posti a carico del Fondo eventi eccezionali (alimentato da risorse provenienti dalla generalità degli utenti e dalle imprese in relazione alla loro *performance*) in caso di interruzioni originate da eventi riconducibili nella classe delle cause di forza maggiore<sup>1</sup>;
  - b) gli operatori di rete fossero esonerati dall’onere di corresponsione dell’indennizzo in caso di sospensione e posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, documentabili dal preposto alla sicurezza sul lavoro o per decisione della pubblica autorità (es. chiusura della viabilità): in tali casi, la quota parte di indennizzi corrisposti agli utenti era posta a carico del Fondo eventi eccezionali;
  - c) l’entità degli indennizzi erogati agli utenti MT e BT non potesse superare un tetto massimo espresso in euro e differenziato in ragione della tipologia di utenza coinvolta nell’interruzione prolungata; tale tetto corrispondeva a una durata di circa 72 ore di interruzione per gli utenti domestici e non domestici di piccola potenza, mentre corrispondeva a una durata di interruzione per lo più inferiore a 72 ore per i restanti utenti BT e MT<sup>2</sup>.
- 1.2 Le suddette disposizioni sono state confermate dall’Autorità con l’adozione dei Testi integrati della regolazione della qualità (o regolazione *output based*) per i periodi di regolazione 2008-11 e 2012-15, e da ultimo, con la deliberazione 646/2015/R/eel, per il periodo di regolazione 2016-23.
- 1.3 Successivamente, con la deliberazione 127/2017/R/eel, anche tenuto conto delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione 48/2015/R/eel, l’Autorità ha stabilito che, a decorrere dal 1 ottobre 2017, l’onere degli indennizzi da corrispondere agli utenti MT e BT sia a carico degli operatori di rete anche per

---

<sup>1</sup> Vedi l’articolo 7, la Tabella 3 comma 56.4 e del TIQE 2016-23 (Allegato A alla delibera 646/2015/R/eel).

<sup>2</sup> Per gli utenti BT e MT con potenza disponibile fino a 100 kW il tetto è raggiunto dopo 60 ore di interruzione. Per un utente MT con potenza disponibile di 500 kW il tetto massimo all’indennizzo è raggiunto in corrispondenza di circa 32 ore di interruzione. Per un utente MT con potenza disponibile di 1.000 kW il tetto massimo all’indennizzo è raggiunto in corrispondenza di circa 16 ore di interruzione.

interruzioni il cui innesco è attribuito a cause di forza maggiore per la quota eccedente il limite di 72 ore di interruzione, fermi restando i meccanismi di sospensione e posticipazione delle operazioni già vigenti e sopra richiamati; inoltre, dal 1 ottobre 2017 tali indennizzi sono stati estesi per durate di interruzione fino ad un nuovo tetto massimo, espresso non più in euro, ma in ore, pari a 10 giorni per tutte le tipologie di utenza.

1.4 Le suddette innovazioni rispondono alle seguenti finalità:

- a) responsabilizzare maggiormente gli operatori di rete per accelerare al massimo la fase di ripristino dell'alimentazione, anche in relazione a eventi per i quali la causa scatenante dell'interruzione è attribuita a forza maggiore, mediante l'individuazione di un certo periodo di tempo ragionevole per le operazioni di ripristino in condizioni di emergenza (sono fatti comunque salvi i meccanismi già descritti per esonerare gli operatori dalla quota parte dell'onere degli indennizzi in caso di posticipazione e sospensione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza o in altre condizioni come l'impossibilità di effettuare tali operazioni per ordine dell'Autorità pubblica o per disposizione di Terna<sup>3</sup>);
- b) assicurare adeguate condizioni di tutela agli utenti colpiti da tali eventi, estendendo il tetto massimo agli indennizzi fissato con la deliberazione 646/2015/R/eel, e prevedendo che detti indennizzi continuino ad aumentare in proporzione alla durata del disservizio fino al tetto di 10 giorni di interruzione.

1.5 Avverso la deliberazione 127/2017/R/eel la società e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione) ha proposto ricorso al Tar Lombardia; con sentenza 20 agosto 2019, n. 1901/2019, il Tar Lombardia ha accolto il ricorso con riferimento solo alle doglianze di natura procedurale, precisando in particolare che:

- a) l'accoglimento si fonda sulla mancata attivazione delle garanzie partecipative nell'ambito del procedimento di regolazione, in quanto le innovazioni introdotte nella disciplina in materia di indennizzi ai clienti finali in caso di interruzione del servizio elettrico non sarebbero state precedute dalla doverosa procedura di consultazione;
- b) non assumono rilievo le due procedure di consultazione avviate il 12 febbraio 2015 (48/2015/R/eel) e il 6 agosto 2015 (415/2015/R/eel), dalle quali non emerge con chiarezza l'obiettivo di configurare l'indennizzo con le modalità da ultimo poi effettivamente stabilite, né la previsione di nuovi limiti massimi all'ammontare degli indennizzi e la sostituzione del tetto massimo in ore anziché in euro.

---

<sup>3</sup> Vedi Tabella A.1 della relazione tecnica alla deliberazione 127/2017/R/eel (<https://www.arera.it/allegati/docs/17/127-17rt.pdf>).

- 1.6 Conseguentemente, l'annullamento della deliberazione 127/2017/R/eel non ha consumato il potere dell'Autorità di introdurre modifiche alla regolazione della qualità, di tenore analogo a quelle adottate con tale provvedimento, comunque orientate a perseguire le finalità di promozione dell'efficienza dei servizi, e di miglioramento delle forme di tutela dei clienti finali, come meglio chiarite al precedente punto 1.5.
- 1.7 Con la deliberazione 8 ottobre 2019, 404/2019/R/eel l'Autorità ha avviato un procedimento, in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 1901/2019, finalizzato all'adozione di provvedimenti in merito alla disciplina degli indennizzi agli utenti MT e BT, a carico degli operatori di rete, per le interruzioni prolungate o estese, coerentemente con le finalità sopra esposte.
- 1.8 Inoltre, con la medesima deliberazione 404/2019/R/eel, l'Autorità ha anche disposto, in via cautelare, che, fino all'esito del procedimento, le imprese distributrici si astengano dal recuperare le somme erogate a titolo di indennizzo per interruzioni prolungate ai sensi dell'annullata deliberazione 127/2017/R/eel.
- 1.9 Da un lato, infatti, in conseguenza dell'annullamento di quest'ultima deliberazione, nelle more del procedimento, trovano provvisoria applicazione le disposizioni previgenti (TIQE 2016-23 nella versione vigente sino al 30 settembre 2017); dall'altro lato, tuttavia, in conseguenza dell'effetto ripristinatorio ora per allora della medesima sentenza di annullamento, i suddetti importi erogati a titolo di indennizzo (ai sensi della deliberazione 127/2017/R/eel) dovranno essere rideterminati sulla base della disciplina che l'Autorità adotterà in esito al presente procedimento.
- 1.10 In tale contesto, si sarebbero potuti porre problemi applicativi tra operatori di rete e utenti, con conseguenti disagi per i clienti finali, qualora gli operatori di rete avessero proceduto al recupero, per il tramite dei venditori, del maggiore valore degli indennizzi erogati in base alla deliberazione 127/2017/R/eel rispetto a quanto dovuto in base alla regolazione previgente, e successivamente, alla luce della disciplina che sarà adottata in esito al presente procedimento, i medesimi indennizzi sarebbero stati nuovamente dovuti (ancorché per importi eventualmente differenti).
- 1.11 In tale prospettiva si giustifica dunque la scelta dell'Autorità di rinviare (l'eventuale) recupero da parte delle imprese distributrici del maggiore valore degli indennizzi già erogati, rimandando la loro corretta gestione al provvedimento che sarà adottato in esito alla presente consultazione.
- 1.12 Con il presente documento per la consultazione l'Autorità intende, in primo luogo, realizzare le necessarie garanzie partecipative in merito alla riforma della disciplina degli indennizzi agli utenti MT e BT che subiscono interruzioni di lunga durata, la quale riforma sia idonea ad attuare le finalità descritte al precedente punto 1.4 che non sono venute meno in seguito alla sentenza del Tar Lombardia.

- 1.13 In secondo luogo, il presente provvedimento rappresenta gli orientamenti in merito alla corretta gestione degli indennizzi già erogati nel periodo di vigenza della deliberazione 127/2017/R/eel sino al suo annullamento (1 ottobre 2017 - 20 agosto 2019). Per il periodo intercorso tra il predetto annullamento e la data di entrata in vigore del provvedimento che sarà adottato in esito alla presente consultazione, invece, l’Autorità, al fine di garantire certezza ai rapporti giuridici, intende confermare l’applicazione della disciplina previgente.
- 1.14 Ai fini di quanto sopra, dai dati allo stato disponibili (attualmente in corso di approfondimento da parte degli Uffici dell’Autorità), risulta che, con riferimento al solo 2018, i maggiori indennizzi corrisposti agli utenti a carico degli operatori di rete possano essere quantificati in circa 8,2 milioni di euro: 6,2 milioni a favore degli utenti BT e circa 2 milioni a favore degli utenti MT. La numerosità dei clienti BT che hanno ricevuto indennizzi maggiori di quelli dovuti in base al regime previgente è stimata, allo stato, in più di 45.000 utenti<sup>4</sup>.

## **2 Orientamenti dell’Autorità in materia indennizzi automatici ai clienti soggetti a interruzioni prolungate, nel quadro delle iniziative per il miglioramento della resilienza delle reti di distribuzione dell’energia elettrica**

- 2.1 Al fine di illustrare gli orientamenti dell’Autorità in tema di indennizzi automatici ai clienti finali per interruzioni di lunga durata, a carico degli operatori di rete, in coerenza con le finalità sottese all’annullata deliberazione 127/2017/R/eel, occorre ricordare che la disciplina adottata dall’Autorità con tale provvedimento costituisce il primo di diversi interventi attraverso i quali l’Autorità ha inteso, e tuttora intende, incentivare l’incremento della resilienza delle reti di distribuzione dell’energia elettrica affinché gli operatori di rete siano in grado di contrastare efficacemente eventi meteorologici severi che, con il trascorrere degli anni, sono aumentati sempre più di intensità, frequenza ed estensione.
- 2.2 Per “resilienza” si intende la capacità di un sistema di ritornare velocemente nella situazione iniziale dopo aver subito una perturbazione. Sono componenti essenziali della resilienza sia la tenuta alle sollecitazioni (o robustezza meccanica), sia la capacità di ripristinare il servizio, anche in condizioni di emergenza<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Tali utenti sono in massima parte (92%) connessi alle reti di e-distribuzione. La restante quota di utenti (8%) è alimentata da altre dodici imprese distributrici.

<sup>5</sup> Ad esempio, per un sistema elettrico esposto a precipitazioni nevose con formazione di “manicotti” di ghiaccio lungo le linee aeree, la capacità di resistenza è data dai limiti di progetto delle linee aeree in relazione ai carichi derivanti dal ghiaccio e dal vento, e gli interventi provvisori di ripristino possono essere, ad esempio, la fornitura di energia elettrica mediante gruppi elettrogeni nelle zone in cui la rete sia “caduta” per sollecitazioni che abbiano superato i limiti di progetto.

- 2.3 La deliberazione 127/2017/R/eel ha introdotto i primi elementi di regolazione in materia di resilienza delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, in particolare sul versante del ripristino della fornitura di energia elettrica, e ha incentivato l'adeguamento delle modalità di gestione della fase di emergenza per accelerare il ripristino del servizio anche con modalità transitorie, una volta accadute le interruzioni di lunga durata.
- 2.4 Con la successiva deliberazione 31/2018/R/eel, adottata a seguito del documento per la consultazione 645/2017/R/eel, l'Autorità ha dapprima definito i requisiti dei meccanismi di pianificazione e controllo dell'avanzamento dei progetti per la resilienza, e successivamente, con la delibera 668/2018/R/eel, ha introdotto un esplicito meccanismo incentivante per favorire l'incremento della robustezza meccanica delle reti di distribuzione nei confronti dei cosiddetti fattori critici di rischio (cfr il comma 77.3 del TIQE 2016-23 - Allegato A alla deliberazione 646/2015/R/eel<sup>6</sup>).
- 2.5 E' bene sottolineare ancora una volta che, sotto il profilo dei costi e dei benefici, il miglioramento del grado di resilienza del sistema richiede un adeguato bilanciamento di azioni volte, da un lato, ad incrementare la robustezza della rete, dall'altro, a ridurre i tempi di ripristino della fornitura.
- 2.6 Sulla base di dette considerazioni, l'Autorità ha pertanto adottato misure di natura incentivante, afferenti da un lato alla robustezza meccanica delle reti e dall'altro al ripristino della fornitura. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, è bene evidenziare che l'Autorità ha disegnato un percorso regolatorio ben preciso: oltre ad un primo provvedimento (la deliberazione 127/2017/R/eel in questione), con il già citato documento per la consultazione 645/2017/R/eel l'Autorità ha prospettato l'introduzione di ulteriori elementi, volti ad incentivare l'accelerazione del ripristino della fornitura di energia elettrica da parte degli operatori di rete, una volta accadute le interruzioni (di lunga durata)<sup>7</sup>.
- 2.7 La riforma della disciplina degli indennizzi automatici adottata con la deliberazione 127/2017/R/eel ha tratto origine dall'analisi dell'impatto sull'utenza di eventi meteorologici severi e di vasta estensione che, nel corso degli anni, sono sensibilmente cresciuti di intensità e frequenza di accadimento. In particolare, nel

---

<sup>6</sup> I principali fattori di rischio finora esaminati sono i seguenti:

- a) precipitazioni nevose di particolare intensità in grado di provocare la formazione di manicotti di ghiaccio o neve (*wet snow*);
- b) allagamenti dovuti a piogge particolarmente intense o frane ed alluvioni provocate da dissesto idrogeologico;
- c) ondate di calore e prolungati periodi di siccità;
- d) tempeste di vento e effetti dell'inquinamento salino in prossimità delle coste;
- e) cadute di alberi di alto fusto su linee aeree, al di fuori della fascia di rispetto.

<sup>7</sup> Vedi il cap. 6 "Possibili incentivi economici per l'efficacia del ripristino" del documento per la consultazione 645/2017/R/eel.



2017 l'Autorità ha condotto una analisi sui dati relativi agli eventi severi e di vasta estensione del periodo 2012-15, ed è risultato che circa il 3,5% dei clienti coinvolti nelle suddette interruzioni sono rimasti disalimentati per oltre 3 giorni.

- 2.8 D'altra parte, per oltre il 96% delle interruzioni originate da eventi non imputabili agli operatori interessati in quanto attribuiti a cause di forza maggiore, il servizio elettrico risultava regolarmente ripristinato entro le 72 ore.
- 2.9 Nel dettaglio, con la deliberazione 127/2017/R/eel l'Autorità ha:
- a) fissato un limite di 72 ore per il ripristino oltre il quale l'onere degli indennizzi è a carico degli operatori di rete, anche se l'insacco dell'interruzione è ascrivibile a cause di di forza maggiore, a meno che non sussistano cause di impedimento oggettivo al ripristino (vd punto successivo); in tal modo, si è inteso incentivare e responsabilizzare l'impresa distributrice nel compimento, anche in tali casi, delle necessarie azioni di ripristino, individuando un tempo massimo entro il quale è ragionevole attendersi che l'impresa completi le predette azioni usando la dovuta diligenza, anche tramite interventi provvisori, quali l'utilizzo di generatori mobili;
  - b) confermato la possibilità, per gli operatori di rete, di ricorrere ai meccanismi di sospensione e posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, documentabili dal preposto alla sicurezza sul lavoro o per decisione della pubblica autorità; durante detti periodi l'onere degli indennizzi agli utenti BT e MT resta a carico del Fondo eventi eccezionali e non degli operatori di rete; si tratta, in altre parole, di una declinazione della forza maggiore, rispetto al nuovo parametro incentivante la *performance* di cui alla precedente lettera a);
  - c) fissato un tetto massimo degli indennizzi agli utenti MT e BT allo scadere di 240 ore di interruzione e non più, come in precedenza, determinato in euro.
- 2.10 Si osserva infine che il limite di 72 ore, oltre il quale si estendevano gli indennizzi automatici agli utenti BT e MT per via della disciplina definita con la deliberazione 127/2017/R/eel, era già noto alla data di pubblicazione di tale provvedimento. Al punto 6.13, lettera a) del documento per la consultazione 48/2015/R/eel l'Autorità aveva infatti prospettato, in caso di interruzioni causate da forza maggiore, *“la rimozione del tetto massimo ai rimborsi automatici per le interruzioni prolungate o estese, ponendo a carico delle imprese distributrici e di Terna la quota parte di rimborsi automatici che eccedono l'attuale tetto massimo; sino al raggiungimento dell'attuale tetto massimo si confermerebbe l'esborso a carico del Fondo eventi eccezionali”*.
- 2.11 Come detto sopra, il tetto massimo agli indennizzi agli utenti BT e MT prima della deliberazione 127/2017/R/eel corrispondeva a circa 72 ore di interruzione per gli utenti domestici e non domestici con potenza disponibile fino a 6,6 kW, e ad una durata di interruzione per lo più inferiore a 72 ore per i restanti utenti BT e MT.

Riferendosi a detto tetto massimo, anche se espresso in euro, è implicito che l'Autorità nel documento 48/2015/R/eel si riferisse a detto limite massimo di interruzione per tutte le categorie di utenti, peraltro in via molto conservativa per quelli non domestici BT e MT, visto che per tali utenze il tetto massimo all'indennizzo corrisponde ad una durata di interruzione per lo più inferiore a 72 ore. Tenuto conto della mancata condivisione della proposta da parte dei soggetti interessati, per come emersa dalla consultazione 48/2015/R/eel, l'Autorità, nel fissare un limite di 72 ore con la deliberazione 127/2017/R/eel, ha effettuato una scelta prudente, favorevole agli operatori di rete.

- 2.12 Inoltre, è bene sottolineare che il limite di 72 ore per la nuova disciplina degli indennizzi trova riscontro nell'analisi dei dati relativi al periodo 2012-15 (cfr precedenti punti 2.7 e 2.8), ed è giustificato anche dall'impatto relativamente limitato, per distributori di media e grande dimensione, che la disciplina degli indennizzi agli utenti BT e MT per interruzioni di lunga durata, di cui alla delibera 127/2017/R/eel, può comportare per gli operatori di rete anche a fronte di disservizi particolarmente estesi. In ogni caso alla data di pubblicazione della delibera 127/2017/R/eel era già vigente (dal 2007) una disposizione finalizzata a limitare il rischio, per l'impresa distributrice, di eccessiva esposizione finanziaria per indennizzi a suo carico; in particolare, era previsto che la quota parte di indennizzi eccedente il 2% dei ricavi ammessi per l'attività di distribuzione possa essere a carico del Fondo eventi eccezionali invece dell'impresa<sup>8</sup>. Tale disposizione non è stata rimossa dalla deliberazione 127/2017/R/eel.
- 2.13 Inoltre, nella relazione tecnica alla deliberazione 127/2017/R/eel, pubblicata nel sito internet<sup>9</sup>, l'Autorità ha indicato quattro motivi che esimono gli operatori di rete dall'onere degli indennizzi e quindi permettono all'operatore di rivalersi sul Fondo eventi eccezionali per il pagamento degli indennizzi agli utenti BT e MT dopo 72 ore di interruzione (vd Tabella A.1 della relazione tecnica). Si tratta, in particolare, di circostanze ulteriori a quelle già richiamate che giustificano eventuali sospensioni o posticipazioni delle operazioni di ripristino della fornitura:
- a) apertura linee per spegnimento incendi o per motivi di sicurezza (ordini da Terna o da altri esercenti);
  - b) atti di autorità pubblica (non di esercenti);
  - c) scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge;
  - d) attacchi intenzionali e sabotaggi.
- 2.14 Ai fini della presente consultazione rileva in particolare il motivo di rivalsa al Fondo di cui alla precedente lettera b). Ad esempio, la percorrenza di strade per

---

<sup>8</sup> Articolo 57 del TIQE 2016-23.

<sup>9</sup> <https://www.arera.it/allegati/docs/17/127-17rt.pdf>.

neve o caduta alberi o altro pericolo vietata da un atto di autorità pubblica (es.: Comune o Prefetto o Protezione Civile) consente la rivalsa al Fondo eventi eccezionali. In assenza di detto atto, il preposto alla sicurezza sul lavoro dell'impresa distributrice può impedire ai propri dipendenti la percorrenza di strade inagibili qualora ricorrano condizioni accertabili e da documentare, che possano comprometterne la sicurezza. Al riguardo, l'Autorità ha già avuto modo di chiarire che *“i fattori esogeni segnalati dagli operatori possono costituire motivo di ricorso alla suddetta clausola di sospensione e posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza solo ove siano accertati e documentati motivi di sicurezza ostativi al lavoro degli addetti alle operazioni di ripristino; pertanto, la mera inagibilità delle strade o la caduta di alberi di alto fusto non può essere invocata quale causa esimente”*.

- 2.15 Infine, in relazione al nuovo tetto massimo agli indennizzi agli utenti fissato in corrispondenza di 240 ore di interruzione, pare opportuno segnalare che:
- a) il tetto massimo all'indennizzo deve essere confrontato, per una medesima interruzione prolungata, con la somma della quota parte di indennizzo a carico dell'operatore di rete e della quota di indennizzo a carico del Fondo eventi eccezionali;
  - b) in relazione all'incidenza degli indennizzi erogati nel 2018 agli utenti MT per interruzioni di lunga durata, sia a carico della maggiore impresa distributrice che a carico del Fondo eventi eccezionali, rispetto alla spesa annua dei medesimi utenti MT per il servizio di trasporto dell'energia elettrica:
    - i. la quota di indennizzi erogati a clienti MT a carico del maggior operatore della distribuzione, per interruzioni oltre le 72 ore, risulta essere stata di 0,96 milioni di euro su un ammontare complessivo di 6,8 milioni di euro;
    - ii. secondo stime degli uffici dell'Autorità, i clienti MT di cui al sottopunto precedente hanno ricevuto un rimborso pari in media al 19% del costo del servizio di trasporto.
- 2.16 Pertanto, l'Autorità intende confermare la riforma alla disciplina degli indennizzi automatici ai clienti BT e MT che subiscono interruzioni prolungate, in precedenza adottata con l'annullata deliberazione 127/2017/R/eel. In esito alla presente consultazione, l'Autorità potrà valutare eventuali migliorie delle disposizioni che potranno essere suggerite dai partecipanti al procedimento.

#### ***Spunti per la consultazione***

**Q.1** *Quali migliorie potrebbero essere apportate alla disciplina degli indennizzi automatici disegnata dalla deliberazione 127/2017/R/eel, attualmente annullata?*

### **3 Gestione degli indennizzi già erogati in applicazione della deliberazione 127/2017/R/eel**

- 3.1 Come ricordato al Capitolo 1, la deliberazione 404/2019/R/eel, ha rinviato all'esito del presente procedimento la gestione dell'eventuale recupero, da parte delle imprese distributrici, degli indennizzi già erogati nel periodo in cui la deliberazione 127/2017/R/eel è stata applicata. Ciò anche in ragione del fatto che, in conseguenza dell'effetto ripristinatorio ora per allora della sentenza di annullamento di quest'ultimo provvedimento, in esito al presente procedimento l'Autorità potrebbe decidere di confermare la disciplina degli indennizzi applicata nel predetto periodo.
- 3.2 Infatti, come visto nel precedente Capitolo 2, l'Autorità intendere procedere a una tale conferma, con la conseguenza che gli importi già erogati dalle imprese distributrici a titolo di indennizzo troverebbero titolo e fondamento nella regolazione in tal modo confermata.
- 3.3 Inoltre, per completezza, si evidenzia che, come già anticipato al paragrafo 1.13, per il periodo intercorso tra la pubblicazione della sentenza 1901/2019 del Tar Lombardia e la data di entrata in vigore del provvedimento che sarà adottato in esito alla presente consultazione, l'Autorità, al fine di garantire certezza ai rapporti giuridici, intende confermare l'applicazione della disciplina previgente alla deliberazione 127/2017/R/eel, con la conseguenza che, in caso di eventuali interruzioni occorse in tale periodo, a esse non dovrà essere applicata la disciplina che l'Autorità intende confermare.